



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI LEGALI, SOCIETARI E I CONTRATTI PUBBLICI IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, in particolare, l'articolo 215, comma 1, ai sensi del quale “Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.”;

VISTO l'Allegato V.2 al citato Codice dei contratti pubblici, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale “Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.”;
- l'articolo 1, comma 2, primo periodo, ai sensi del quale “I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte.”;
- l'articolo 1, comma 2, secondo e terzo periodo, ai sensi dei quali “Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa ovvero svolge il ruolo di concedente nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma”;

- l'articolo 2, comma 1, primo periodo, ai sensi del quale *“Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.”*, e sono individuati, alle lettere da a) a f) i requisiti di comprovazione dell'esperienza e della qualificazione;
- l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, ai sensi del quale *“In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.”*.

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente *“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2026, n. 43, e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, lettera m), ai sensi della quale la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici svolge, tra le altre, le funzioni di competenza del Ministero nell'attuazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;

VISTA la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 86 del 30 aprile 2026, concernente le linee di indirizzo per il procedimento di designazione o nomina dei membri del Collegio consultivo tecnico (CCT), adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, ammessa alla registrazione della Corte dei conti con provvedimento n. 1710 del 27 maggio 2026;

VISTO il provvedimento di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici all'Avv. Attilio Pietro Spizzirri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti con provvedimento n. 3330 del 24 novembre 2025;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la trasparenza e la celerità della procedura di nomina dei componenti e del presidente del collegio consultivo tecnico, nei casi in cui la designazione o la nomina spettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e il rispetto del principio di rotazione e di individuare direttamente il componente o il presidente in seno al Collegio da uno o più elenchi, suddivisi per categorie professionali;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di istituire un Elenco aperto, non costituente in alcun modo espressione di attività selettiva o di graduazione degli iscritti, dei soggetti qualificati a ricoprire il ruolo di componente o di presidente di collegio consultivo tecnico in tutti i casi in cui la designazione o la nomina spettano al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, prevedendo che la domanda d'iscrizione nello stesso sia soggetta a onere di rinnovazione annuale;

RITENUTA, altresì, l'opportunità di consentire l'utilizzo del suddetto elenco anche nelle ipotesi di costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico.

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione dell'Elenco)

1. È istituito l'Elenco dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di componente o di presidente di collegio consultivo tecnico in tutti i casi in cui la designazione o la nomina spettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'Elenco di cui al comma 1 è tenuto dalla Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, ed è consultabile dal Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici e dai Capi Dipartimento. L'iscrizione nell'Elenco e l'aggiornamento curricolare sono sempre consentiti secondo le modalità prescritte dal presente decreto e non comportano in alcun modo l'avvio di una fase di selezione individuale o comparativa.
3. La raccolta delle candidature non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non costituisce impegno o promessa di incarico. Gli iscritti nell'Elenco, pertanto, non vantano alcun diritto soggettivo, interesse legittimo, legittima aspettativa, o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti del Ministero all'esito della procedura di iscrizione.
4. In ogni caso, l'Elenco è interamente rinnovato alla scadenza dell'anno solare, con onere per gli iscritti di procedere ad una nuova iscrizione.
5. L'Elenco è composto da una sezione di "presidenti del collegio consultivo tecnico" e da una sezione di "componenti del collegio consultivo tecnico". Ciascuna sezione è suddivisa in quattro sottosezioni di ingegneri, architetti, giuristi ed economisti.
6. L'iscrizione nell'Elenco di cui al presente articolo avviene attraverso la piattaforma di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 2

(Formazione dell'Elenco)

1. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco esclusivamente attraverso la piattaforma disponibile al seguente link: <https://istanzedigitali.mit.gov.it> seguendo il percorso "Elenco candidature CCT".
2. L'inserimento della domanda di iscrizione avviene autenticandosi alla piattaforma di cui al comma 1 con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d'identità elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero eIDAS.
3. La domanda di iscrizione nell'Elenco contiene la dichiarazione dei titoli di studio e professionali posseduti, nonché l'indicazione degli incarichi di componente o

presidente di collegio consultivo tecnico già in corso di svolgimento, ed è corredata da un *curriculum vitae*.

4. Ogni dichiarazione contenuta nella domanda di iscrizione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.
5. Nel caso di più invii, sarà presa in considerazione esclusivamente la manifestazione di interesse inviata per ultima.
6. Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro valutazione, le informazioni contenute nella domanda di iscrizione se prive degli elementi identificativi necessari per consentire all'Amministrazione il controllo sulla veridicità delle stesse.
7. La Direzione generale di cui all'articolo 1 relaziona all'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con cadenza semestrale, sullo svolgimento delle attività oggetto del presente decreto. La piattaforma di cui al comma 1 è accessibile da ciascun iscritto per la consultazione della propria posizione personale.

Articolo 3

(Procedimento di designazione e nomina)

1. Nelle ipotesi previste dalla legge, la stazione appaltante o il concessionario ovvero, in caso di inerzia, l'operatore economico privato, interpella la Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici e richiede la designazione o la nomina del componente o del presidente del collegio consultivo tecnico, allegando una breve descrizione dell'intervento.
2. Il Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici, sentiti i Capi dipartimento e informato il Gabinetto del Ministro, provvede alla formulazione di una proposta di designazione o di nomina non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Al fine di scegliere i soggetti in possesso delle adeguate competenze professionali e esperienziali richieste dallo specifico appalto o concessione, la proposta di designazione o di nomina di cui al comma 2 è effettuata valutando l'esperienza maturata e la particolare competenza nei settori rilevanti, in relazione alla tipologia e alla complessità dell'opera o del servizio, nonché al valore economico del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, anche sulla base dei dati di monitoraggio contenuti nella Piattaforma dell'Osservatorio dei collegi consultivi tecnici alla quale possono accedere i Capi dipartimento e il Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici.
4. Non può essere nominato presidente o componente del Collegio consultivo tecnico chi risulti in ritardo nell'adozione di tre determinazioni o, se superiore a sessanta giorni, nell'assunzione anche di una sola determinazione.
5. La proposta di designazione o di nomina è comunicata al destinatario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di iscrizione. Il destinatario fa pervenire la propria accettazione nel termine di tre giorni lavorativi, unitamente alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, si procede a nuova proposta di designazione o di nomina a norma del presente articolo.

6. Il provvedimento del Direttore della Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici di designazione o di nomina è senza indugio comunicato alla stazione appaltante o al concessionario, nonché all'operatore economico privato.

Articolo 4 ***(Principio di rotazione)***

1. Considerata la necessità di garantire il principio di rotazione, l'attribuzione degli incarichi di componente e di presidente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici, è limitata a non più di tre incarichi in svolgimento contemporaneo e a non più di cinque incarichi in due anni.
2. In relazione allo specifico appalto, si può procedere in deroga ai limiti di cui al comma 1 ove la scelta sia motivata in ragione dell'assenza di altri soggetti in possesso delle adeguate competenze professionali ed esperienziali, fermi restando i limiti quantitativi di cui all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 al Codice dei contratti pubblici.

Articolo 5 ***(Disposizioni finali)***

1. L'Elenco di cui al presente decreto può essere utilizzato anche per la costituzione facoltativa dei Collegi consultivi tecnici di cui all'articolo 218 del Codice dei contratti pubblici, con le modalità di cui all'articolo 3.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Attilio Pietro Spizzirri